



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Livorno

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo di Livorno:

VISTA l'istanza, assunta a protocollo in data 13.06.2014, presentata dai legali rappresentanti della soc. "Bagno TOTO" s.r.l., soc. "Bagno – ristorante LA RIVA" s.a.s., soc. "L'Arsella" s.a.s., soc. "Bagno il Grecale" s.r.l. e soc. "Foresta" s.a.s., mediante la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza ai bagnanti, in modalità consortile, con le sottototate specifiche misure:

- presenza di una postazione di salvataggio ogni 80 mt di fronte mare;
- presenza di un mezzo di salvataggio che stazionerà nel tratto di mare antistante i moli frangiflutto (lato mare) durante tutto l'orario di balneazione;
- in caso di condizioni meteo marine avverse, stante l'impossibilità di accedere al predetto tratto di mare con il mezzo di salvataggio, si potrà sospendere, previa esposizione di idoneo cartello di segnalazione, l'obbligo di sorveglianza dello specchio acqueo compreso tra la battigia e le antistanti massicciate frangiflutti;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio locale marittimo di Marina di Pisa, reso con nota prot. n. 30.01.92.28544, in data 25.06.2014;

VISTA l'ordinanza n. 51/2011, in data 05.05.2011 di questa Capitaneria di porto;

CONSIDERATA la particolare morfologia dei luoghi, caratterizzata dalla presenza di barriere antierosione parallele alla costa, che rendono difficoltosa la sorveglianza degli specchi acquei prospicienti le barriere stesse;

RITENUTO utile, ai fini del miglioramento della sicurezza della balneazione, individuare particolari accorgimenti;

VALUTATO che la richiesta avanzata dagli esercenti balneari innanzi citati appare idonea ad assicurare, in maniera adeguata, le esigenze di sicurezza della balneazione;

AUTORIZZA

Articolo 1

L'attuazione del piano di salvamento relativo al tratto di costa compreso tra lo stabilimento balneare "La Riva" e "Foresta" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in caso di avverse condizioni meteo marine che non rendano possibile la sorveglianza dinamica da parte del mezzo di salvataggio all'esterno delle barriere frangiflutti, i concessionari sono tenuti ad issare la bandiera rossa ed esporre, in luoghi ben visibili e in più lingue il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA ALL'ESTERNO DELLE BARRIERE CAUSA CONDIMETEO AVVERSE";
- avvisare l'utenza balneare, in più lingue, attraverso altoparlanti, del ridotto servizio di salvataggio;

- restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza n. 51/2011, in data 05.05.2011, emessa da questa Capitaneria di porto;
- il mezzo di salvataggio impiegato per l'attività di sorveglianza dovrà, di massima, **stazionare in** posizione prevalentemente centrale, al fine di garantire una più ampia visuale dello specchio acqueo antistante le barriere frangiflutti;
- tutti gli assistenti ai bagnanti nonché il personale di servizio sul mezzo di salvataggio, dovranno essere dotati di idoneo sistema di comunicazione (ricetrasmittente VHF ovvero telefono cellulare) al fine di consentire l'ottimale flusso di informazioni.

Articolo 2

Ferme restando la responsabilità personale di ogni singolo assistente ai bagnanti in caso di evento dannoso o pericoloso derivante dall'espletamento del servizio di salvataggio, la responsabilità, anche penale, della corretta gestione del servizio ovvero dell'attuazione del piano di salvataggio collettivo sarà configurabile in capo ai titolari delle strutture balneari innanzi citate.

Articolo 3

Le violazioni/inadempienze alla presente autorizzazione saranno perseguite e sanzionate a norma delle disposizioni emanate con l'ordinanza di sicurezza balneare n. 51/2011, in data 05.05.2011, di questa Capitaneria di porto e potranno dar luogo all'eventuale revoca della presente autorizzazione.

Articolo 4

I titolari degli stabilimenti balneari in premessa citati nel ricevere la presente autorizzazione ne accettano i contenuti e contestualmente manlevano l'Autorità marittima da qualsiasi responsabilità, in caso di danni a cose o persone, dovesse sorgere in dipendenza della presente autorizzazione.

Articolo 5

La presente autorizzazione cessa i suoi effetti il 15 settembre 2014.

Livorno, li 3/7/2014

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Arturo FARAONE